SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1413)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1965 (V. Stampato n. **2560**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro dell'Interno (TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)

col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (FERRARI-AGGRADI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 1965

Proroga dal 1º luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogata, dal 1º luglio 1965 al 31 dicembre 1970, la efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630 ed è autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo e cento milioni, da ripartire in ragione di 100 mi-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lioni per l'anno finanziario 1965 e di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970, compreso, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.